

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento: n. 21/2021

Decreto ex art. 12 bis L. n. 3 del 2012

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 23 dicembre 2020 da: DOGARU Rodica Daniela, nata in Romania il 2.10.1962

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, L. n. 3 del 2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L. n. 3 del 2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (dott. Cristiano Sforzini);
- sia meritevole di accoglimento la richiesta di disporre la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 101/2016 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra Daniela Rodica Dogaru (c.f. DGRRC62R42Z129Y) ed afferente l'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) in Via Albucceto n. 12, identificato al N.C.E.U. del Comune di Anguillara Sabazia al



fog. 32, part. 642, sub. 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 728,20, in quanto suscettibile, per come concepito, di pregiudicare l'attuazione del piano.

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3 del 2012,

FISSA l'udienza del 17 febbraio 2022, ore 12.45 davanti al Giudice Delegato dott. Riccardo Rosetti per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, L. n. 3 del 2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Civitavecchia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 101/2016 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra Daniela Rodica Dogaru (c.f. DGRRC62R42Z129Y) ed afferente l'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) in Via Albucceto n. 12, identificato al N.C.E.U. del Comune di Anguillara Sabazia al fog. 32, part. 642, sub. 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 728,20.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Civitavecchia, 11.12.2021

Il Giudice

Riccardo Rosetti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Istanza per l'omologazione del PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 12 bis L. 3/2012

Per

la Sig.ra Daniela Rodica Dogaru (c.f. DGRRCD62R42Z129Y), nata a CURTEA DE ARGES (ROMANIA) il 02/10/1962 e residente in ANGUILLARA SABAZIA (RM) in VIA ALBUCCETO n° 12 int. 2, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Leonardo Brasca (BRSLRD73L16F537Z) ed unitamente a questi domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Cola di Rienzo, 212 giusta procura in calce alla presente istanza.

Il procuratore indica, altresì, i seguenti recapiti per le comunicazioni di cancelleria: fax: 06.32541708; PEC. leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it

* * * * *

Oggetto: Istanza per l'omologazione del piano del consumatore ex art. 12 bis Legge n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.

* * *

Premesse

- 1) La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che relativamente alla medesima non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- 2) La ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso al piano del consumatore di cui all'art. 12 *bis* della Legge 3/2012;
- 3) A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla Sig.ra Daniela Rodica Dogaru attualmente in essere ed il di lei patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava presso l'O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi - dell'ODCEC di Civitavecchia istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012;
- 4) l'O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi - dell'ODCEC di Civitavecchia nominava il Dott. Cristiano Sforzini quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- 5) A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato Dott. Cristiano Sforzini tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente Sig.ra Daniela Rodica Dogaru;
- 6) il Dott. Cristiano Sforzini, in data 10.11.2021, consegnava a mezzo PEC allo scrivente procuratore della Sig.ra Dogaru la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, L. 3/2012, qui allegata.

L'analisi svolta dal Gestore della Crisi Cristiano Sforzini, incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi - dell'ODCEC di Civitavecchia, afferente l'esposizione debitoria della Sig.ra Daniela Rodica Dogaru, in seguito ad un confronto tra l'impegno finanziario proposto nel piano ed i redditi disponibili dall'istante, conferma la sostenibilità e la fattibilità economica del piano stesso per come predisposto dal medesimo Gestore;



- 7) La ricorrente – come accertato dal Gestore della Crisi incaricato - non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento e, nello specifico, al piano del consumatore; in particolare, occorre sottolineare che la Sig.ra Daniela Rodica Dogaru non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui alla citata legge;
- 8) La ricorrente, inoltre, non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati 14 e 15 della Relazione particolareggiata);
- 9) Il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
- 10) La debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 160.426,80 (€ centosessantamilaquattrocentoventisei/80) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 11.275,96 (€ undicimiladuecentosettantacinque/96), oltre iva;
- 11) La ricorrente è proprietaria di beni immobili descritti e dettagliati nel seguente punto 5.4 del presente atto.

1. Cause del sovraindebitamento.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la Sig.ra Dogaru è da ricondursi alla perdita di lavoro della ricorrente intervenuta dopo la nascita dei figli ed aggravata, inoltre, dalla pesante crisi economica e del settore edile che ha progressivamente investito l'Italia dopo il 2013, dalla quale è derivata la perdita totale di lavoro per il Sig. Troncacci Claudio, il quale era titolare di un'avviata impresa edilizia, che rappresentava, dopo la perdita del lavoro della Dogaru, la totalità delle entrate economiche per il sostentamento della famiglia, compreso il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della casa familiare e dell'ulteriore cespite acquistato con riserva di dominio, di cui si dirà innanzi.

Nello specifico, la definitiva cessazione dell'attività anche del Sig. Troncacci determinava l'impossibilità di poter assolvere all'adempimento degli impegni economici assunti dalla ricorrente, ivi inclusi quelli afferenti il pagamento delle rate di mutuo contratto in data 18 dicembre 2006 dai Sig.ri Daniela Rodica Dogaru e Claudio Troncacci con la Banca delle Marche Spa (ora Unipol Banca Spa) per il complessivo importo di € 150.000,00 da rimborsare in numero 240 rate mensili di importo pari ad € 908,97 ed afferente l'acquisto della prima casa familiare sita in Anguillara Sabazia (RM) Via Albucceto n. 12, sulla quale veniva iscritta ipoteca, in favore dell'istituto mutuante, a garanzia del corretto adempimento delle corrispondenti obbligazioni derivanti dal mutuo medesimo.

Come detto, tuttavia, a causa della sopra menzionata crisi economica ed del settore dell'edilizia, il Sig. Troncacci (coniuge della Sig.ra Dogaru) ha visto ridursi drasticamente il proprio fatturato e quindi, conseguentemente, l'intera famiglia si è trovata in una profonda crisi economico-finanziaria dalla quale, peraltro, è derivata anche una profonda crisi personale dei componenti del nucleo legata alla contrazione del reddito che ha determinato la drastica riduzione dei consumi oltreché forti contrasti in merito alla gestione delle economie familiari.

In relazione a tale profilo, pare opportuno significare che la Sig.ra Dogaru si è trovata costretta a ricercare, non senza le note difficoltà del periodo, una nuova collocazione lavorativa; e pur di poter essere di sostegno alle economie familiari, seppur dotata di istruzione ed a conoscenza delle lingue straniere – circostanza che Le aveva



consentito, in passato, di svolgere attività lavorativa di rilievo, si è trovata costretta ad accettare di svolgere mansioni da colf da cui ritrarre utilità economiche messe a disposizione per il presente piano del consumatore ex L. 3/2012. Al contempo, preme specificare come, la ricerca dell'attività lavorativa da parte della ricorrente sia avvenuta in correlazione, come detto, con l'inasprirsi della situazione di crisi dell'attività economica del Sig. Troncacci progressivamente divenuta tale sino a rendere le entrate del medesimo inidonee a coprire le spese del nucleo familiare ed, in particolare, gli impegni assunti per il pagamento del mutuo fondiario suddetto.

I pagamenti sono, quindi, divenuti irregolari sino a che, la Nuova Banca della Marche S.p.a. (ex Banca delle Marche S.p.a.), in data 3 marzo 2016, sottoponeva a pignoramento l'unità immobiliare offerta in garanzia sita in Anguillara Sabazia (RM) in Via Albucceto n. 12, che è stato dipoi iscritto a ruolo presso il Tribunale di Civitavecchia con n. RGE n. 101/2016 per il recupero delle rate di mutuo rimaste insolute.

A ciò si deve aggiungere anche l'intervento, nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, dell'Agente della Riscossione, la quale interveniva per € 7.715,96 afferente il mancato pagamento di imposte e tasse, interessi e accessori oltre gli interessi di mora afferenti carichi esattoriali che si producono in allegato.

La commistione di tali fatti ha sancito, dunque, definitivamente la crisi.

Ad aggravare la situazione si aggiungano, poi, le spese familiari che devono essere sostenute mensilmente per il mantenimento come vitto, alloggio, utenze, ecc. meglio dettagliate nel successivo punto 6 del presente atto.

Le entrate sono, così, divenute drasticamente insufficienti.

L'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale della ricorrente è stato definitivamente compromesso.

I redditi 2020 per l'anno d'imposta 2019 percepiti dalla ricorrente, infatti, risultano essere pari ad € 9.750,00 (€ novemilasettecentocinquanta/00) annui, corrispondenti ad € 812,50 (€ ottocentododici/50) mensili.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata dettaglia e precisa la sua situazione patrimoniale come segue.

3. Situazione passivo

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le tabelle dettagliate, così come elaborate dal Gestore della Crisi, Dott. Cristiano Sforzini nominato dall'OCC dell'ODEC di Civitavecchia:

Dettaglio situazione debitoria

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo
PURPLE SPV SRL (Già NUOVA BANCA MARCHE SPA)	Mutuo Fondiario	Privilegio Ipotecario	129.772,59
Agenzia delle Entrate Riscossione	Tributi vari e sanzioni amm.ve	Privilegio generale mob.	10.654,21
Fucci Maria	Residuo su vendita con riservato dominio	chirografario	20.000,00
		Totale	160.426,80



4. Spese Procedura

Le spese della procedura quantificate dal Gestore della Crisi ammontano a complessivi € 11.275,96 (€ undicimiladuecentosettantacinque/96), che verranno soddisfatte in prededuzione all'interno del piano del consumatore.

5. Patrimonio offerto in liquidazione

5.1 Redditi

Per evidenziare le entrate della ricorrente si riportano le tabelle, così come elaborate dal Gestore della Crisi:

Anno	Reddito netto	Importo mensile
2017	9.750,00	812,50
2018	9.750,00	812,50
2019	9.750,00	812,50
2020	9.750,00	812,50

Il Gestore della Crisi, Cristiano Sforzini, nella propria relazione particolareggiata relativa alla situazione della ricorrente, chiarisce quindi che il reddito annuo disponibile della ricorrente è pari ad € 9.750,00.

Al fine, però, di una verifica prudenziale lo stesso Gestore ha messo in relazione il reddito annuo con le spese di sostentamento – che ammontano a complessivi € 10.030,00 (come meglio dettagliati in seguito) – evidenziando un deficit di disponibilità. Tale deficit, secondo la relazione del Gestore, verrà però colmato con apporto di finanza esterna da parte del figlio della ricorrente, il Sig. Troncacci Carlo, titolare di un reddito da lavoro autonomo di circa € 1.150,00 mensili, esistendo un impegno dello stesso a sostenere la madre nell'ottemperamento del piano del consumatore come predisposto dal Gestore della Crisi.

Per una maggiore chiarezza espositiva sul punto, si riporta la tabella elaborata dal Gestore della Crisi:

VERIFICA REDDITO DISPONIBILE		
Verifica n. 1		
	Reddito annuo istante	9.750,00
	Totale reddito netto annuo	9.750,00
	Totale spese annue	- 10.030,00
	Deficit annuo	-280,00
	Finanza Esterna (figlio)	4.800,00
	Totale disavanzo	4.520,00

5.2 Beni mobili registrati

L'inventario dei beni mobili è il seguente:



- a) Automobile targata BV573XD – Mercedes Classe A: valore € 700,00 (€ settecento/00), intestata alla ricorrente, ritenuta indispensabile in quanto adoperata quotidianamente per adempiere ai normali compiti familiari;
- b) Automobile targata CR403CH – Renault Scenic; valore € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), intestata al Sig. Troncacci Claudio – marito della ricorrente - ritenuta indispensabile in quanto adoperata quotidianamente per adempiere ai normali compiti familiari.

Entrambi gli autoveicoli, però, posseggono un valore minimo per la liquidazione, in quanto usurate, ma per la ricorrente sono fondamentali all'espletamento della vita quotidiana sue e della famiglia e non avrebbe modo di poterle sostituire con mezzi alternativi. Per questo si chiede di poterle escludere dall'asse liquidatorio.

5.3 Immobili di proprietà:

La ricorrente risulta essere proprietaria delle porzioni immobiliari compiutamente elencate e dettagliate nell'elaborato del Gestore.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e	Class	Consistenza	Rendita
						Categoria			
Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	ANGUILLARA SABAZIA	23	642	3	ANGUILLARA SABAZIA (RM) VIA ALBUCCETO, 12 Piano T-2 int. 2	cat. A/2	2	6 vani	Euro:728,20
Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	ROMA	348	286	503	ROMA (RM) VIA VINCENZO MONTENOVESI, 6 Piano 1 int. 10	zona5 cat. A/4	2	5 vani	Euro:632,66

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Il Gestore della Crisi, nel trattare la parte afferente le spese correnti, parte individuando il nucleo familiare, il quale risulta composto nel seguente modo:

- Troncacci Claudio nato a Roma il 17.11.1959, coniuge dell'istante in regime di separazione dei beni;
- Carlo Troncacci, nato a Roma il 10.05.2000, figlio convivente (stato civile celibe);
- Irene Troncacci, nata a Roma il 20.07.2002, figlia convivente (stato civile nubile).

Successivamente, il Gestore elenca le spese del nucleo familiare.

Per completezza, si riporta la tabella come elaborata nella relazione:

SPESE FAMILIARI	IMPORTO in Euro (anno)	Importo mese
Spese gas (bombole) n. 48	960,00	80,00
Spese Luce	660,00	55,00
Spese linee telefoniche	360,00	30,00



Spese Consorzio	350,00	29,17
Spese TARI	400,00	33,33
Sostentamento (viveri)	3.600,00	300,00
Spese Bolli auto	300,00	25,00
Assicurazioni auto	1.400,00	116,67
Spese carburante GPL	2.000,00	166,67
TOTALE	10.030,00	835,83

Tale prospetto pone in relazione le uscite mensili per il sostentamento del nucleo rispetto ai redditi percepiti.

Da qui, come già richiamato in precedenza, la necessità, per la sostenibilità del piano proposto, dell'apporto di finanza esterna da parte del figlio della ricorrente, Sig. Troncacci Carlo.

7. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso

Il Dott. Cristiano Sforzini, quale Gestore della Crisi, dopo le opportune verifiche presso le banche dati degli operatori finanziari, **ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della presente proposta di piano del consumatore, attestando altresì che la Sig.ra Daniela Rodica Dogaru non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni.**

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione Particolareggiata, la ricorrente rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, previa l'apertura della procedura di piano del consumatore con ogni conseguenziale provvedimento,

in via principale:

- provveda a fissare l'udienza di comparizione delle parti ex art. 12 bis, L. 3/2012;
- Emetta decreto di omologa e accoglimento;
- Disponga ed oneri le parti a tutti gli adempimenti necessari;

In via d'urgenza ed *inaudita altera parte*, stante l'imminenza della vendita fissata per il 12 novembre p.v. ed il conseguente danno grave ed irreparabile dalla stessa derivante all'istante, attesa la perdita della prima casa d'abitazione del nucleo familiare:

- Disporre la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. RGE 101/2016 del Tribunale di Civitavecchia, assegnata al Giudice Dott.ssa A. Dominici, azionata ai danni della Sig.ra Daniela Rodica Dogaru (c.f. DGRRC62R42Z129Y) ed afferente l'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) in Via Albucceto n. 12, identificato al N.C.E.U. del Comune di Anguillara Sabazia al fog. 32, part. 642, sub. 3, cat. A/2, classe 2, vani 6, rendita € 728,20, la cui vendita è fissata per il giorno **12.11.2021 ore 16.00**.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.



Con osservanza,

Si allegano:

doc. 1 - Relazione particolareggiata e documentazione allegata come da separata check list;

doc. 2 avviso di vendita dell'immobile nella procedura n. RGE 101/2016 Tribunale di Civitavecchia.

Roma - Civitavecchia, 10 novembre 2021

Avv. Leonardo Brasca

